



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 08-03-22

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. DI CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **10:45**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MULAS MARIO	P	CHIOCCA MARIO	P
LANGELLA GIUSEPPE	P	FEOLA ALESSANDRA	A
ASTARA PRONTU GIOVANNI	P	MUNTONI GIORGIO	P
ROMANO LUIGI	P	GRECO MICHELE BERNARDO	P
CORSO VALERIA	P	VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI	P
MADEDDU PAOLO	P	MASALA GIULY	P
USAI ISIDORO	P		

ne risultano presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Signor **MADEDDU PAOLO** in qualità di **PRESIDENTE** assistito dal **Segretario Comunale Dr. Fais Fabio**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

II PRESIDENTE

Pone in discussione il punto n. 7 ad oggetto “ Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. di conferma aliquote IMU anno di imposta 2022”;

Dopo un breve dibattito in aula sul punto all'o.d.g. il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di pari oggetto che viene approvata con voti palesemente resi per alzata di mano:

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 4 (Muntoni – Greco – Viola – Masala)

Consiglieri presenti 12

Consiglieri votanti 8

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l'illustrazione del punto all'o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula che trascritto viene allegato al presente atto;
- Udito l'esito delle votazioni;
-

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione ad oggetto “ Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. di conferma aliquote IMU anno di imposta 2022”;

DELIBERA altresì

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla

- presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:
“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:
“743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...);”

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 7,6 ‰ (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
- e) *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 1 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 7,6 ‰ per i terreni agricoli;
- aliquota dello 8,6 ‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 7,6 ‰ è riservata allo Stato);
- aliquota dello 8,6 ‰ per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di **€ 200,00**, riconosciuta a favore delle:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 6‰ e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’10,6 ‰ e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 7,6 ‰ è riservata allo Stato), incrementabile sino all’10,6 ‰ e riducibile sino allo 7,6 ‰;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’10,6 ‰ e riducibile sino all’azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Considerate le aliquote I.M.U. vigenti per l’anno d’imposta 2021, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall’art. 108, D.L. n. 104/2020, che dispone:

*“755. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima **nella misura aggiuntiva***

massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.” di seguito riepilogate:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente categorie A/1, A/8 e A/9)	2 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 ‰
Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita (limitatamente agli anni 2020/2021)	1 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 ‰
Terreni agricoli (azzeramento)	0,0 ‰
Aree fabbricabili (aliquota pari al 10,6 per mille, <u>oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" già applicata, 0,8 per mille</u>)	11,4 ‰
Altri fabbricati (aliquota pari al 10,6 per mille, <u>oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" già applicata, 0,8 per mille</u>)	11,4 ‰
Unità collabenti (F2)	8,6 ‰
Aree rientranti nella categoria F (ovvero area con potenzialità edificatoria o con cubatura, anche residua, nonché le <u>aree urbane</u> adibite a corte che non risultano legate ad alcuna unità)	10,6 ‰
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione della Nuova I.M.U., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2021;

Analizzate le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio

Ritenuto pertanto di confermare, **approvando**, per l'anno **2022**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, considerando, altresì, quanto disposto dall'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente categorie A/1, A/8 e A/9)	2 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 ‰
Terreni agricoli (azzeramento)	0,0 ‰
Aree fabbricabili (aliquota pari al 10,6 per mille, <u>oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" già applicata, 0,8 per mille</u>)	11,4 ‰
Altri fabbricati (aliquota pari al 10,6 per mille, <u>oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" già applicata, 0,8 per mille</u>)	11,4 ‰
Unità collabenti (F2)	8,6 ‰
Aree rientranti nella categoria F ovvero area con potenzialità edificatoria o con cubatura, anche residua, nonché le <u>aree urbane</u> adibite a corte che non risultano legate ad alcuna unità.	10,6 ‰
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Ritenuto inoltre di avvalersi, per l'anno **2022** della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 ‰, in sostituzione della maggiorazione

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

15-quater. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di **confermare**, per l'anno di imposta **2022**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'**IMU** considerando, quanto disposto dall'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente categorie A/1, A/8 e A/9)	2 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 ‰
Terreni agricoli (azzeramento)	0,0 ‰
Aree fabbricabili (aliquota pari al 10,6 per mille, <u>oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" già applicata. 0,8</u> per mille)	11,4 ‰
Altri fabbricati (aliquota pari al 10,6 per mille, <u>oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" già applicata. 0,8</u> per mille)	11,4 ‰
Unità collabenti (F2)	8,6 ‰
Aree rientranti nella categoria F ovvero area con potenzialità edificatoria o con cubatura, anche residua, nonché le <u>aree urbane</u> adibite a corte che non risultano legate ad alcuna unità.	10,6 ‰
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

- 2) di **avvalersi**, per l'anno 2022, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 ‰, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 3) Di **procedere** agli adempimenti telematici previsti del "Decreto Trasparenza" D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.lgs. n° 97 del 08 giugno 2016 trasmettendo, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze "MEF" e delle note del Ministero dell'economia e delle Finanze (prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014) per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio nonché, di procedere alla pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale sul sito Istituzione dell'Ente www.comune.golfoaranci.ss.it;
- 4) Di **dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

PROPONE

Di **dichiarare** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dr. Fais Fabio

Il Presidente
MADEDDU PAOLO

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il **08-03-22** poiché:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fais Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).